SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Commissario governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio in relazione alla strada statale Sassari-Olbia

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Botero Martin Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05700)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cillaroto Walter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05701)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra D'Angelo Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05702)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dionisio Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05703)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Edward John Moran, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05704)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nika Valerjevna Tsvetinskaia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05705)*

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Kozyreva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. *(12A05706)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelica Equizi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05707)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Giovanni Carlo Seazzu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05708)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Massimo Capozzolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05709)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Montevecchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05710)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Carlo Pietrosanto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05711)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessia Palombo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05712)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tamara Lauri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05713)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Graziella Campus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05714)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Danilo Menna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05715)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cianci Carlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(12A05716)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista. *(12A05717)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ivan Gruber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05718)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Samir Kamel Nassif John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05719)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Mazniku Klodian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05720)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Toderas Doina Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(12A05721)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Accoglimento dell'istanza di riesame volta al riconoscimento, al sig. Ebrahim Peter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere civile. *(12A05722)*

DECRETO 10 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Derouet Sandrine Delphine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro. *(12A05723)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 marzo 2012.

Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2011 relativo al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2012). *(12A06026)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 8717 dell'8 dicembre 2010, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2012). *(12A06027)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + Diapason n. LIFE10 ENV/IT/000391 «Desert-dust impact on air quality through model-predictions and advanced sensors observations», di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 3/2012). *(12A06028)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2011-2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2012). *(12A06029)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Assegnazione dell'annualità 2011 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2012). *(12A06030)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del progetto STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science) nell'ambito del VII programma quadro, 2007-2013, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità). (Decreto n. 6/2012). *(12A06031)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per il programma operativo ENPI Bacino del Mediterraneo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 7/2012). *(12A06032)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per il programma operativo ENPI Italia-Tunisia dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2011. (Decreto n. 8/2012). *(12A06033)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del programma operativo «ESPON 2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2012. (Decreto n. 9/2012). *(12A06034)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del programma operativo «URBACT II» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, annualità 2012. (Decreto n. 10/2012). *(12A06035)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualità 2012. (Decreto n. 11/2012). *(12A06036)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per il programma annuale 2011 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 12/2012). *(12A06037)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per il programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 13/2012). *(12A06038)*

DECRETO 7 marzo 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del progetto formativo «Contrasto alle frodi finanziarie all'Unione europea. Strategie e strumenti di audit», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 14/2012). *(12A06039)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2012, n. **65**.

Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;

b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4805):

Presentato dall'On. Stefano ESPOSITO il 29 novembre 2011.

Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Att. produt.), questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 1° febbraio 2012 ed approvato il 29 febbraio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3179):

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 12 marzo 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 27 marzo 2012, 3 aprile 2012 ed approvato il 18 aprile 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2008)), è il seguente:

"25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.".

— Il testo dell'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è il seguente:

"Art. 2 *(Proroghe onerose di termini)*. — (*Omissis*).

5-*octies*. Il termine di cui all' articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

(*Omissis*).".

— Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), così come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 26 marzo 2003, n. 48, è il seguente:

"Art. 10 *(Risorse finanziarie)*. — 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

(*Omissis*).".

— Il testo dell'allegato 1 della citata legge n. 285 del 2000 è il seguente:

"Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

Impianti

1) Biathlon;

2) Bob e slittino;

3) Curling;

4) Hockey (gare);

5) Hockey (gare);

6) Hockey (gare);

7) Hockey (gare/allenamento);

8) Hockey (allenamento);

9) Pattinaggio artistico - Short track;

10) Pattinaggio veloce;

11) Salto e combinata;

12) Sci alpino, snow, free style;

13) Sci di fondo;

14) Opere urbanizzazione.".

— La legge della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. - SCR-Piemonte S.p.A.. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES – Piemonte.", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 9 agosto 2007, n. 32.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2, commi 272, 273 e 274, della citata legge n. 244 del 2007, come modificati dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 (*Omissis*). — 272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana è autorizzata ad effettuare.

273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

(*Omissis*).".

12G0086

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2012.

Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione Europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

Visto, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle suddette convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così modificato dall'art. 40, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e quindi le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;

Visto, altresì, che il comma 2 dell'art. 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che le restanti pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 dell'art. 48, medesimo in modo da ottenere risparmi equivalenti;

Visto l'art. 2, comma 226 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso da Consip ai sensi del precedente comma 225 del medesimo art. 2;

Ritenuto che sussistono gli obblighi relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così modificato dall'art. 40, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono già tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;

Decreta:

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate per l'anno 2012, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

1) Arredi per ufficio;

2) Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

3) Macchine per ufficio e prodotti hardware (specificamente: fotocopiatrici multifunzione, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, stampanti);

4) Noleggio e acquisto di autoveicoli;

5) Servizio di buoni pasto;

6) Servizi di telefonia fissa;

7) Servizi di telefonia mobile;

8) Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economie e finanze, foglio n. 288

12A06121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Tomaž Tell, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale il Sig. Tomaž TELL, cittadino sloveno, ha chiesto il riconoscimento del Titolo denominato Letno Sprinčevalo (qualifica: cuoco – cameriere) conseguito presso l'Agencija "Tolminska" Perovič k.d. di Tolmin (Repubblica Slovena) Center za Gostinsko in Turistično Izobraževanje (Centro di Formazione Turistico Alberghiero), della durata di 3 anni con tirocinio di 820 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata quale lavoratore dipendente (cameriere) dall'8 aprile 2004 al 9 giugno 2010 per complessivi 6 anni e 2 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessato unitamente all'esperienza professionale maturata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Tomaž TELL, cittadino sloveno, nato a Sempeter pri Gorici (Slovenia) in data 26 novembre 1978, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05991

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Romina Carroccia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Romina CARROCCIA, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 1° aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro CEMAR S.n. c. di Marchegiani e Ceccarelli A. in Frosinone (FR);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Romina CARROCCIA, cittadina italiana, nata a Fondi (LT) in data 13 marzo 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05992

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Botticelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Simona BOTTICELLI, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 1° giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro CEMAR S.n. c. di Marchegiani e Ceccarelli A. in Frosinone (FR);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Simona BOTTICELLI, cittadina italiana, nata a Frosinone (FR) in data 22 dicembre 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05993

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zhakina Sheqeri, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Zhakina SHEQERI, cittadina albanese, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 13 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n. c. in Colleferro (RM);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Zhakina SHEQERI, cittadina albanese, nata Durres (Albania) in data 15 settembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 15 maggio 2012.

Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 41).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 il quale prevede che, nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, l'ISVAP e le altre Autorità di vigilanza di settore, d'intesa tra loro, emanano disposizioni in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai sensi del medesimo decreto a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione;

D'intesa con Banca d'Italia e Consob;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

b) «AUI»: l'archivio unico informatico di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto;

c) «Autorità»: le Autorità di cui al Titoli I, Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

d) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

e) «capogruppo»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, come definita dall'art. 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

g) «esternalizzazione»: l'accordo tra un'impresa di assicurazione ed un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio di attività assicurativa, in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o

un'attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di assicurazione;

h) «funzione di compliance»: la funzione di cui al Capo V del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

i) «funzioni di controllo interno»: le funzioni di cui alle lettere *h)*, *j)* e *k)*;

j) «funzione di revisione interna»: la funzione di cui al Capo III del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

k) «funzione di risk management»: la funzione di cui all'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

l) «gruppo assicurativo»: gruppo di società di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

m) «imprese»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

n) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione;

o) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

p) «rafforzata verifica»: gli obblighi di verifica della clientela di cui all'art. 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

q) «rete distributiva diretta»: gli intermediari di assicurazione di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto;

r) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *g)* e *n)*, e comma 3, lettera *b)* del decreto, si applicano:

a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;

b) agli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del Codice che operano in Italia nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo Codice.

2. Le disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano agli intermediari assicurativi di cui all'art. 116, comma 2, del Codice in funzione dell'attività concretamente svolta sul territorio della Repubblica italiana.

Capo II

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4.

Obiettivi del sistema dei controlli interni

1. Le imprese si dotano di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sezione II

RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 5.

Organi sociali

1. Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell'ambito del sistema dei controlli interni.

Art. 6.

Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo:

a) individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Tali politiche, coerentemente all'approccio basato sul rischio, devono risultare adeguate all'entità ed alla tipologia dei rischi cui è esposta l'attività dell' impresa;

b) assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro ed appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e siano costituite da risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

c) delinea un assetto di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo;

d) approva le procedure interne e i relativi aggiornamenti, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle indicazioni espresse dalle competenti Autorità e dai diversi organismi internazionali, nonché dei mutamenti del quadro normativo;

e) assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo; deve comunque essere assicurata la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazioni sospette;

f) esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio;

g) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione di adeguate misure correttive.

Art. 7.

Alta direzione

1. L'alta direzione:

a) definisce in dettaglio, secondo le direttive dell'organo amministrativo, i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

b) predispone le procedure per l'assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi definiti dall'organo amministrativo; in particolare, le procedure relative alle segnalazioni di operazioni sospette garantiscono certezza di riferimento, omogeneità di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, nel rispetto della riservatezza sull'identità dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione, nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;

c) assicura che le procedure e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del profilo economico-finanziario del cliente stesso e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati ed alle operazioni effettuate

d) predispone procedure che garantiscano l'acquisizione di informazioni che evidenzino le carenze ed anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello, affinché possano essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo;

e) appronta le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico;

f) definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità ed alla UIF previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

g) approva i programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori in materia di obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'attività di formazione riveste carattere di continuità e di sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalle imprese;

h) definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte ed agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del decreto;

i) adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dal personale, dai collaboratori, dalla rete distributiva diretta e dagli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)* del Codice al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali, nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;

j) nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, ad assicurare l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica delle operazioni anomale.

Art. 8.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della normativa e verifica l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'organo di controllo:

a) può richiedere la collaborazione delle strutture interne, incluse quelle che esercitano funzioni di controllo, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno;

b) valuta l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'AUI o negli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'art. 37, comma 6 del decreto, nonché per la segnalazione delle operazioni sospette;

c) stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie ed irregolarità riscontrate indicando, altresì, all'organo amministrativo idonee misure correttive.

3. L'organo di controllo viene consultato in merito alla definizione degli elementi della struttura complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettere *a)* e *d)* del decreto:

a) informa senza ritardo l'ISVAP di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative dell'art. 7, comma 2 del decreto comunicando le iniziative che intende intraprendere e quindi l'esito delle stesse;

b) comunica all'ISVAP, entro trenta giorni, le infrazioni delle disposizioni contenute nell'art. 36 del decreto di cui ha notizia, fornendo indicazione sui motivi che le hanno provocate.

L'informativa di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

Art. 9.

Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Nelle imprese che si sono dotate dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di attenuare il rischio di incorrere in responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commessi dalle persone indicate nell'art. 5 del menzionato decreto legislativo n. 231/2001, tale organismo di vigilanza vigila sull'osservanza delle norme del decreto ed effettua le prescritte comunicazioni ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

2. L'organismo accede senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Sezione III

PRESIDI ORGANIZZATIVI ANTIRICICLAGGIO

Art. 10.

Funzione antiriciclaggio

1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.

2. La funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di indipendenza, nonché risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere e deve avere accesso a tutte le attività ed a tutte le informazioni dell'impresa rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'istituzione della funzione antiriciclaggio è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, nonché la frequenza della reportistica agli organi sociali ed alle altre funzioni interessate.

4. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione antiriciclaggio valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa, ovvero affidare i compiti in cui la stessa si articola anche a risorse appartenenti ad altre unità organizzative, già presenti nel loro ambito, purché l'intero processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia ricondotto ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.

5. La funzione antiriciclaggio può anche essere attribuita alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance o di risk management ed è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Art. 11.

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. La funzione antiriciclaggio:

a) identifica le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;

b) collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne verifica nel continuo il grado di efficacia,

c) verifica l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di cui alla lettera *b)*;

d) presta consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed all'alta direzione in relazione agli aspetti di sua competenza e predispone nei confronti degli stessi adeguati flussi informativi;

e) verifica l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'AUI;

f) trasmette mensilmente all'UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI;

g) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'alta direzione e all'organismo di vigilanza;;

h) predispone, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori;

i) concorre a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio anche attraverso la predisposizione di un documento, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, che riepiloghi responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale ai collaboratori e alla rete distributiva diretta;

j) valuta l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne volti all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; valuta altresì l'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, nonché l'appropriata conservazione della documentazione richiesta dalla normativa;

k) nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di cui alla lettera *j)*, può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità;

l) svolge l'attività di rafforzata verifica della clientela, nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale compito può, tuttavia, essere attribuito ad altre strutture operative, in tal caso il responsabile antiriciclaggio di cui all'art. 12 verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto da tali strutture, sottoponendo ad attento controllo detto processo ed i relativi esiti;

m) almeno una volta l'anno presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività formativa;

n) in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto.

Art. 12.

Responsabile della funzione antiriciclaggio

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 10 le imprese nominano un responsabile della funzione antiriciclaggio in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Le imprese assicurano che siano definiti nella normativa interna specifici presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile.

2. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

3. Nei casi di cui all'art. 10, comma 5, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della compliance ovvero al risk manager. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore purché privo di deleghe.

4. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.

Art. 13.

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione antiriciclaggio non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 ed ai commi successivi del presente articolo. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.

2. Il soggetto esterno a cui è affidata la funzione antiriciclaggio deve essere dotato di idonei requisiti di professionalità, autorevolezza ed indipendenza.

3. L'esternalizzazione è formalizzata in un accordo che soddisfi le condizioni di cui all'art. 32 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e contenga almeno i seguenti elementi:

a) l'indicazione della frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del referente interno e dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;

b) gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

c) la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa che esternalizza la funzione;

d) la possibilità per la UIF di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e di controllo.

4. In caso di esternalizzazione, le imprese nominano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer. Le imprese adottano ogni cautela idonea a garantire l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

5. Le attività relative alla funzione antiriciclaggio possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo, attraverso la costituzione di un'unità specializzata a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 14.

Rapporti con le altre funzioni aziendali

1. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

2. Qualora la funzione antiriciclaggio non sia attribuita a quella di compliance, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno delle imprese i compiti e le responsabilità delle due funzioni ed è assicurato il costante scambio informativo tra le funzioni medesime.

3. Il responsabile della funzione di revisione interna informa periodicamente il responsabile della funzione antiriciclaggio delle eventuali inefficienze o carenze procedurali nella gestione del rischio emerse nel corso dell'attività di verifica di cui art. 16, comma 1.

Art. 15.

Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette

1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un suo delegato, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, esamina le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori, dagli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, nonché da quelli di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)* del Codice e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

2. Il soggetto eventualmente delegato dal rappresentante legale dell'impresa deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

3. Il nominativo del soggetto responsabile per le operazioni sospette, individuato ai sensi del comma 1, è tempestivamente comunicato alla UIF. Il ruolo e le responsabilità dello stesso sono adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura, presso la rete distributiva diretta, nonché presso gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)* del Codice.

4. La delega di cui al comma 1 può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. Tale delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo assicurativo la delega può essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'art. 22.

5. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e può acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con l'UIF e di rispondere tempestivamente ad eventuali richieste formulate dalla stessa Unità.

6. Il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità che ha dato origine alla segnalazione.

Art. 16.

Funzione di revisione interna

1. La funzione di revisione interna verifica:

a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica del rapporto assicurativo, sia nella fase di instaurazione che nel corso dello svolgimento dello stesso, fino alla sua conclusione;

b) l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti prescritti dalla normativa;

c) il corretto funzionamento dell'AUI o degli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'art. 37, comma 6 del decreto;

d) il coinvolgimento del personale, dei collaboratori, della rete distributiva diretta e degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)* del Codice nell'attuazione dell'obbligo di collaborazione attiva.

2. Le verifiche della funzione di revisione interna in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, formano oggetto di pianificazione e interessano sia le strutture operative interne che l'adeguatezza e le risultanze dei controlli svolti dalle strutture interne a ciò deputate presso la rete distributiva diretta e gli intermediari di cui al comma 1, lettera *d)* nonché presso entità esterne di cui le imprese si avvalgono per lo svolgimento di specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

3. La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione degli interventi correttivi in ordine a carenze ed irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche.

4. La funzione di revisione interna verifica periodicamente l'allineamento tra le diverse procedure contabili settoriali di gestione e quelle di alimentazione e gestione dell'AUI.

5. La funzione di revisione interna relaziona all'organo amministrativo, all'alta direzione e all'organo di controllo in ordine all'attività svolta in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Art. 17.

Presidi in materia di rete distributiva diretta e intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera b)*, del Codice*

1. Le imprese, nella commercializzazione di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta, adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:

a) richiamano nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta le regole di comportamento a fini contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività.

b) forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

c) monitorano, anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione; in particolare, verificano la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni di cui all'art. 36, comma 2 del decreto, nonché il rispetto dei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio ai soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* del Codice;

d) intervengono, nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, a supporto degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 28 del decreto.

3. Le imprese svolgono le attività di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* anche nei confronti degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)* del Codice di cui si avvalgono.

Art. 18.

Formazione del personale, dei collaboratori e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta

1. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale e ai collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

2. Le imprese assicurano che gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

3. Gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui operano gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *d)* del Codice, già soggetti ad obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio ai sensi della normativa bancaria, dovranno essere formati almeno in ordine al corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto, forniti dall'impresa per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

4. Una formazione analoga a quella di cui al comma 3 è effettuata anche dagli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *e)*, del Codice che collaborano con gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *d)* del medesimo Codice.

5. Le imprese predispongono programmi specifici per il personale della funzione antiriciclaggio al fine di garantirne il continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 19.

Ruolo della capogruppo

1. Le decisioni strategiche a livello di gruppo assicurativo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono rimesse alla capogruppo che le assume coinvolgendo, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle imprese controllate.

2. Gli organi aziendali delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e rimangono, ciascuno secondo le proprie competenze e nell'ambito della propria realtà aziendale, responsabili dell'attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 20.

Gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel gruppo assicurativo

1. Nel caso in cui la funzione antiriciclaggio venga esternalizzata alla capogruppo o ad altra società del gruppo, la funzione antiriciclaggio di gruppo costituisce il punto di riferimento unitario per il presidio delle attività operative correlate alla gestione del rischio medesimo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 in ciascuna impresa del gruppo assicurativo è individuato un referente ovvero una specifica unità antiriciclaggio con il compito di presidiare i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'impresa di riferimento, coordinandosi con la funzione antiriciclaggio di gruppo.

3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le imprese appartenenti al gruppo, nonché di ogni accadimento di rilievo concernente l'area di interesse. Il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo ha accesso a tutte le banche dati delle imprese del gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Art. 21.

Gruppi assicurativi con operatività cross-border

1. I gruppi assicurativi con operatività cross-border sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con fissazione di standard generali in materia di identificazione e conoscenza della clientela.

2. Fermo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento dello Stato di prestazione, le procedure in essere presso le imprese appartenenti al gruppo con sede in Stati esteri e le sedi secondarie all'estero devono essere in linea con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato.

Art. 22.

Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette nell'ambito del gruppo assicurativo

1. I legali rappresentanti delle imprese appartenenti ad un gruppo assicurativo possono conferire al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di cui all'art. 15 di una delle imprese del gruppo la delega prevista dall'art. 42, comma 4 del decreto. Ciascuna delega è opportunamente formalizzata con le modalità di cui all'art. 15, comma 3. La capogruppo valuta se individuare tale delegato quale responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo.

2. Nel caso in cui sia individuato un responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette di gruppo ai sensi del comma 1, le operazioni oggetto di valutazione sono trasmesse a tale soggetto sulla base di una procedura che garantisca celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il soggetto che matura il sospetto ed il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette medesimo.

3. Il responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette di gruppo di cui al comma 1 acquisisce tutte le informazioni utili per le valutazioni di competenza in possesso delle controllate, ivi incluse quelle presenti negli AUI o negli archivi informatici diversi dall'AUI di cui all'art. 37, comma 6 del decreto.

4. Le imprese appartenenti al gruppo che non abbiano conferito delega al responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo, trasmettono a quest'ultimo copia delle segnalazioni inviate all'UIF o archiviate, complete delle motivazioni di tali decisioni. Il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo si può avvalere di ogni struttura delle imprese appartenenti al gruppo, incluse quelle che non hanno conferito delega, ai fini di un approfondimento delle operazioni e dei rapporti ritenuti anomali in un'ottica di gruppo.

Capo III

AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 23.

Organizzazione e controlli

1. Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del Codice operano sulla base di procedure e strumenti operativi idonei, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché, per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *a)*, del medesimo Codice delle disposizioni emanate a tal fine dalle imprese per le quali operano.

2. Gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)*, del Codice assicurano che una parte delle ore di aggiornamento professionale che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lettera *e)* del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi.

Art. 24.

Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Codice:

a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività d'intermediazione assicurativa;

b) assicurano che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività d'intermediazione siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio,in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché, per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera *a)*, del Codice, con quelle emanate dalle imprese per le quali operano. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

c) adottano strumenti operativi e procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori. Dette procedure operative garantiscono:

1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;

2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti dall'art. 36, comma 4 del decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Abrogazioni

1. Secondo i termini di cui all'art. 27 sono abrogate:

la circolare ISVAP n. 182 del 31 luglio 1992;

la circolare ISVAP n. 198 del 4 marzo 1993;

la circolare ISVAP n. 257 del 5 ottobre 1995;

la circolare ISVAP n. 415 dell'8 agosto 2000;

la circolare ISVAP n. 486 del 17 ottobre 2002.

Art. 26.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 10 entro il 1° agosto 2012.

Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente: GIANNINI

12A06024

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'inserimento di quattro nuove perimetrazioni classificate di pericolosità geologica in comune di Marostica.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 1168 del 24 aprile 2012 è stato approvato l'inserimento di 4 nuove perimetrazioni classificate con pericolosità geologica P2 (codici 0240152000 e 0240152200) e P3 (codici 0240152100 e 0240152300) in comune di Marostica (Vicenza). Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale, a cura della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza e al comune di Marostica (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve. it.

12A06019

Avviso relativo all'inserimento di una nuova perimetrazione classificata di pericolosità geologica in comune di Trissino.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 1167 del 24 aprile 2012 stato approvato l'inserimento di una nuova perimetrazione classificata con pericolosità geologica P2 e codice n. 0240153000 in comune di Trissino (Vicenza).

Avviso di tale decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale, a cura della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza e al comune di Trissino (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

12A06020

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l4-*ter* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Oggetto: Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 6.

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Avvisa che con ordinanza commissariale n. 188/9 del 19 marzo 2012 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 6», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sardegna - 1° Ufficio, al Reg. n. 1 Fg. n. 4 il 23 marzo 2012.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza

nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari in via Biasi 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00, il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 16,00.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura del Commissario a Sassari, presso la sede del Servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz, 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento, 69, oltre che sul sito della Regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

12A06021

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 5.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l4-*ter* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Oggetto: Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 5.

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Avvisa che con ordinanza commissariale n. 223/13 del 2 aprile 2012 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 5», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Sardegna - l° Ufficio, al Reg. n. 1 Fg. n. 7 il 13 aprile 2012.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari in via Biasi n. 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice n. 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00, il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 16,00.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura del Commissario a Sassari, presso la sede del Servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz n. 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento n. 69, oltre che sul sito della Regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

12A06022

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al decreto SEC/DEC/2012/313 del 26 aprile 2012, concernente «Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002».

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto in oggetto come adeguamento alle disposizioni e modifiche del decreto DEC/SVS/03/2230 del 7 maggio 2003. L'adeguamento e le modifiche riguardano anche un ampliamento delle categorie economiche ammissibili alle agevolazioni, al fine di promuovere ulteriormente l'eccellenza ambientale dei sistemi produttivi.

Per l'attuazione di tale misura sono destinate risorse pari a circa € 2.500.000,00 residue dello stanziamento iniziale di € 8.000.000,00 del citato decreto DEC/SVS/03/2230.

Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, o consultabile sul sito www.minambiente.it

12A05988

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di opere site nel Comune di Venzone

Con decreto interdirettoriale n. 32/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominate "Cabina di Trasformazione", "Campiolo" e "Portis", site nel comune di Venzone (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 2 mappali n. 5-181 e 202, foglio n. 8 mappali n. A-B e C, foglio n. 9 mappali n. A e B, foglio n. 11 mappali n. A e C, foglio n. 12, mappali n. 20-118-134-135-205 e 529, per una superficie complessiva di mq. 30.351, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A05989

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di opere site nel comune di Lusevera

Con decreto interdirettoriale n. 39/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive denominate "Musi" ed "Est Lusevera", site nel Comune di Lusevera (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 mappali n. 70-88-181-440-532-533-534-535-536-537-539 e 540, foglio n. 8 mappali n. 223-224 e 225, foglio n. 14 mappali n. 94 e 118, foglio n. 24 mappali n. 967 e 968, foglio n. 30 mappali n. 438-439 e 441, per una superficie complessiva di mq. 12.503, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A05990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 21 maggio 2012, con decreto dirigenziale è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell' 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

12A06066

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato concernente il decreto 16 aprile 2012, relativo all'elenco aggiornato delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci delle società cooperative e loro consorzi.

Il direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi ha approvato, con decreto n. Div. V/175/2012 del 16 aprile 2012, l'elenco aggiornato delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci delle società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, giusto quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 59/92 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 novembre 2006.

Il predetto elenco è consultabile sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it con il seguente percorso: Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione › Impresa › Enti cooperativi › Vigilanza › Leggi, Normative › Decreti direttoriali.

12A05987

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 30 dell'8 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 per eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, rende noto:

che con propria ordinanza n. 30 dell'8 maggio 2012 ha provveduto alle modifiche dell'ordinanza commissariale n. 15/2012, al rimborso e all'avvio degli interventi previsti nel Piano degli Interventi approvato ai sensi dell'OPCM 3974/2011;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 maggio 2012 - parte prima.

12A06023

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della salute, recante: «Avviso relativo al comunicato concernente il regime di dispensazione dei medicinali ad uso veterinario "Dimazon" e "Diuren".». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, al quinto rigo dove è scritto: «… medicinali ad uso veterinario DIMAZON – A.I.C. n. 10006726, e DIUREN… », leggasi: «… medicinali ad uso veterinario DIMAZON, *A.I.C. n. 100067014* e A.I.C. n. 10006726, e DIUREN…».

12A06065

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-123) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.